

INFORMAZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA ANCHE PER ALLOGGI PER USO TURISTICO – REGOLAMENTO REGIONE LAZIO n. 14/2017 - art. 12 bis

Ai sensi dell'art. 13-ter comma 7 del D.L. 145/2023, Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'[articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. **In ogni caso, tutte le unità immobiliari** sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al [decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021](#).